

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) *(Esame e rinvio)* 182

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina. Testo unificato C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro *(Seguito esame e rinvio)* 186

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente che la Commissione esaminerà le parti di propria competenza del predetto disegno di legge europea, asse-

gnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Ricorda altresì che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

Fa presente, inoltre, che, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, mentre potranno essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, rammenta preliminarmente che, com'è noto, la legge europea rappresenta uno strumento particolarmente qualificante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia

all'Unione europea, che consente una revisione continua della normativa nazionale e l'introduzione delle opportune misure correttive per rendere la legislazione italiana in linea con il quadro europeo. La legge europea contiene, infatti, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di precontenzioso, nell'ambito del cosiddetto sistema EU-Pilot.

Riguardo al contenuto del disegno di legge europea 2019-2020, fa presente che il provvedimento si compone di 34 articoli (suddivisi in 9 capi), che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo intervenendo in diversi settori normativi.

Fa presente che nella sua relazione si soffermerà unicamente sugli articoli 5, 7, 28 e 29, che recano disposizioni di interesse per la Commissione Agricoltura.

Rileva, quindi, che l'articolo 5 contiene disposizioni in materia di professioni ippiche, finalizzate ad escludere dall'applicazione della direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali quelle di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa.

Nello specifico, ciò avviene tramite una novella all'articolo 5, comma 1, lettera *l-ter*) del decreto legislativo n. 206 del 2007 che espunge le suddette categorie professionali di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa da un elenco di professionalità per le quali è necessario un riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Secondo quanto riporta la relazione illustrativa, in base a un monitoraggio effettuato in merito alla mobilità degli operatori, le qualifiche professionali ippiche risultano già garantite nella loro libera circolazione in Europa da accordi internazionali di settore, applicati nei diversi Stati membri e la gestione delle istanze di riconoscimento per tali professioni secondo le modalità richieste dalla normativa europea renderebbe più difficoltosa la circolazione dei professionisti del settore ip-

pico, richiedendo la necessità di un passaggio attraverso lo sportello unico.

Viene, infine, sottolineato che nessun Paese europeo aderente all'IFHA e all'UET ha chiesto il riconoscimento delle qualifiche professionali ippiche ai sensi della direttiva 2013/55/UE, risultando, da una verifica sulla banca dati delle professioni regolamentate in Europa, che solo l'Italia ha inserito le professioni in parola nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE (modificata dalla predetta direttiva 2013/36/CE).

Segnala che l'articolo 7 prevede una modifica alle denominazioni di vendita – presenti sull'etichetta – dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, consistente nella sostituzione della dicitura «succo concentrato» con il termine «concentrato», conforme alla traduzione del termine inglese «concentrate». Per effetto di tale correzione la normativa nazionale di cui al decreto legislativo n. 151 del 2004 viene allineata al nuovo testo della direttiva 2001/112/CE, nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 marzo 2019, a seguito della richiesta di rettifica della versione italiana avanzata dal Governo italiano.

La relazione illustrativa ricorda, a tal proposito, che il 5 maggio 2017 l'Italia ha chiesto ufficialmente alla Commissione una rettifica, nel senso operato dall'articolo in esame, della versione italiana della direttiva 2001/112/CE in quanto tale versione non risultava in linea con la versione inglese, creando di fatto una disparità di trattamento tra gli operatori europei e problemi di corretta informazione ai consumatori.

Nello specifico, l'articolo 7 novella l'articolo 4, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo n. 151 del 2004, che reca attuazione della direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta. Il comma 2 del suddetto articolo 4 prevede – a legislazione vigente – alla lettera *b*), che si applichino, tra le altre, le seguenti particolari disposizioni: «*b*) la dicitura “a base di succo concentrato” o “a base di succhi concentrati” ovvero “parzialmente a base di succo

concentrato” o “parzialmente a base di succhi concentrati” a seconda dei casi, deve figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato, e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato; questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili».

L'articolo 7 in esame sostituisce la suddetta lettera *b*) con la seguente: «*b*) le diciture “da concentrato”, “da concentrati”, “parzialmente da concentrato” o “parzialmente da concentrati” devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili».

Si sofferma poi sull'articolo 28 che reca disposizioni relative alla gestione degli sfalci e delle potature (di cui all'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del d.lgs. n. 152/2006, recante il Codice dell'ambiente) finalizzate a evitare la chiusura negativa del Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI e la conseguente apertura di una procedura d'infrazione per non corretto recepimento della direttiva sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE).

Ricorda che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva sui rifiuti 2008/98/CE definisce tassativamente le esclusioni dall'ambito di applicazione della medesima direttiva, facendo riferimento, oltre al materiale fecale, anche alla paglia e ad «altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

Rammenta che, al fine di evitare la chiusura negativa del Caso EU-Pilot summenzionato, già in sede di esame parlamentare della legge europea 2018 (articolo 20 della legge n. 37 del 2019) la lettera *f*) in questione è stata modificata prevedendo

l'esclusione dall'applicazione della direttiva sui rifiuti anche di « altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessioni a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

Segnala, tuttavia, che la Commissione europea, da ultimo in data 5 giugno 2019, ha ribadito che la vigente formulazione dell'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 152 del 2006 non è conforme alla direttiva 2008/98/CE ed ha invitato il Governo italiano ad attenersi fedelmente al testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), della citata direttiva, che definisce tassativamente le esclusioni dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti. Come riportato nella relazione illustrativa, ad avviso della Commissione europea appare problematico il riferimento agli « sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni », che sostanzialmente estende il regime di esclusione previsto dalla direttiva ad attività che non si possono qualificare attività agricole o forestali.

A tal proposito, fa presente che il decreto legislativo n. 116 del 2020, recante attuazione delle direttive sui rifiuti e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi (articolo 1, comma 13, lettera *a*)), ha soppresso la parte della citata lettera *f*) dell'articolo 185 del Codice dell'ambiente che escludeva dalla disciplina dei rifiuti « gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni ».

Allo scopo di superare le censure mosse dalla Commissione europea, l'articolo in esame della legge europea interviene quindi nuovamente sulla lettera *f*), sostituendola integralmente con una formulazione che intende limitare le specifiche introdotte dal legislatore nazionale all'articolo 185, comma

1 del Codice dell'ambiente agli sfalci e alle potature.

Rispetto al testo della norma vigente, vengono pertanto soppressi: la specificazione del carattere « esemplificativo e non esaustivo » della previsione di tali materiali con riferimento alla categoria « altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso », il riferimento a sfalci e potature « effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali », nonché il riferimento al possibile utilizzo dei materiali in questione « anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi », in quanto non previsto dalla direttiva. La nuova formulazione fa inoltre riferimento a sfalci e potature « correlati alle » attività agricole o alla silvicoltura, sostituendo il termine « utilizzati » in agricoltura e nella silvicoltura contenuto nel testo vigente.

Il nuovo testo della lettera *f*) dell'articolo 185, comma 1, del d.lgs. 152 del 2006 previsto dall'articolo 28 è pertanto il seguente: « *f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, compresi gli sfalci e le potature correlati alle attività agricole o alla silvicoltura ovvero utilizzati per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

Rileva poi che l'articolo 29, relativo alla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione dell'energia prodotta dai biocaburanti e dai bioliquidi, è volto a ottemperare all'impegno assunto dal Governo per l'archiviazione della procedura d'infrazione n. 2019/2095, già avvenuta il 27 novembre 2019.

L'articolo in esame novella il decreto legislativo n. 28 del 2011 (c.d. decreto rinnovabili) di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, specificando che i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ai fini anche della verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

L'articolo 29 modifica altresì i criteri di calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto. Il relativo obiettivo prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno. Per il calcolo del numeratore, ossia della quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del suddetto obiettivo, sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto. La modifica precisa che i biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dal c.d. decreto rinnovabili non sono presi in considerazione.

Inoltre, per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7 per cento del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020 (articolo 29, comma 1, lettera c) che modifica in più parti l'allegato 1, parte 2, punto 1 del d.lgs. n. 28/2011).

La modifica concernente tale specifico profilo prevede che ai fini del calcolo del limite fissato non sono conteggiati i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni pesantemente degradati, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli oppure su terreni fortemente contaminati.

L'articolo 29 abroga, infine, la disposizione che stabilisce l'esclusione dei biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto dal conteggio ai fini del suddetto limite.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di

proposte emendative è fissato alle ore 15 di lunedì 2 novembre prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

Testo unificato C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta dello scorso 19 ottobre ha dato conto dell'inammissibilità di alcune proposte emendative, fissando alle ore 9 di ieri, lunedì 26 ottobre, il termine per la presentazione di eventuali ricorsi con riferimento alla pronuncia di inammissibilità. Alla scadenza del termine risulta presentato un ricorso, da parte dell'onorevole Bubisutti, avverso la pronuncia di inammissibilità nei confronti del proprio articolo aggiuntivo 6.01.

In relazione al ricorso presentato, fa presente che, all'esito di ulteriori approfondimenti istruttori, l'articolo aggiuntivo Bubisutti 6.01 è da intendersi riammesso.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.